

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 1, C. 1091 LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132)

Approvato con D.G.C. n. 134 del 09/12/2020

Indice

Articolo 1 — Oggetto e finalità

Articolo 2 —Individuazione e quantificazione delle risorse

Articolo 3 — Destinazione del fondo

Articolo 4 — Distribuzione del fondo

Articolo 5 — Condizione e limiti alla distribuzione del fondo

 $\label{eq:control} \mbox{Articolo 6} - \mbox{Criteri di riparto detta percentuale del fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente$

Articolo 7 — Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina "il potenziamento delle risorse strumentali assegnate agli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione di risorse finanziarie per il trattamento accessorio del personale dipendente".
- 2. Il presente regolamento è adottato con la finalità di potenziare ed incentivare l'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, nonché le attività correlate agli obiettivi di recupero e di efficientamento della riscossione delle altre entrate comunali, annualmente stabiliti nella delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 2 Individuazione e quantificazione delle risorse

- 1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 del presente regolamento è istituito un fondo nel quale confluisce il 5 per cento del maggiore gettito derivante dalle somme accertate e riscosse a titolo di imposta municipale propria (Imu) e di tassa sui rifiuti (Tari) nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento del fondo.
- 2. Per maggiore gettito si intende l'importo non versato volontariamente ed effettivamente riscosso nell'esercizio precedente a seguito dell'attività di accertamento del Comune effettuata nell'esercizio precedente e non affidata in concessione, come risultante dal conto consuntivo approvato.

Articolo 3 Destinazione del fondo

- 1. Il fondo di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento è destinato nella misura del 20 per cento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del restante 80 per cento al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 201 7, n. 75, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento.
- 2. La quota destinata al trattamento economico accessorio del personale dipendente è comprensiva degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a carico dell'Amministrazione.

Articolo 4 Distribuzione del fondo

- 1. Con la medesima deliberazione di approvazione del PEG sono individuati gli uffici coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi che partecipano alla distribuzione delle risorse del fondo nonché le risorse del fondo da attribuire al raggiungimento di ciascun obiettivo.
- 2. Qualora l'obiettivo sia raggiunto per una percentuale inferiore al 100% il trattamento accessorio da corrispondere al personale che vi ha partecipato è ridotto in proporzione alla percentuale di mancato raggiungimento di ciascun obiettivo di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento, così come determinata dall'organismo di valutazione.

- 3. Nel caso di raggiungimento dell'obiettivo per una percentuale inferiore al 70% il compenso incentivante non risulta dovuto e costituisce economia di bilancio.
- 4. Le risorse non distribuite per mancato raggiungimento dell'obiettivo al 100% costituiscono economie di bilancio.

Articolo 5 Condizione e limiti alla distribuzione del fondo

- 1. La distribuzione del fondo di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'accezione espressa dai pronunciamenti della magistratura contabile.
- 2. Il fondo è ripartito limitatamente all'anno di riferimento dello stesso.
- 3. Il beneficio annuale attribuito a ciascun dipendente, comprensivo degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a carico dell'Amministrazione, non può superare il 15 per cento del rispettivo trattamento tabellare annuo lordo.

Articolo 6

Criteri di riparto della percentuale del fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente

- 1. La parte del fondo di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, distribuibile nella misura prevista al precedente articolo 4, è ripartita secondo i criteri di seguito indicati:
- a) Il 25 per cento delle risorse complessive del fondo al Dirigente e/o al Responsabile del Servizio (anche incaricato di P.O.) del Settore/Servizio cui è affidata la gestione dell'entrata oggetto degli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione del PEG, in concorrenza tra loro.
- b) Il 75 per cento al personale dipendente, diverso da quelle di cui alla precedente lettera a), impegnato nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento. La ripartizione a ciascun dipendente è effettuata in ragione dell'apporto quali-quantitativo di ognuno al raggiungimento degli obiettivi come risultante dalla relazione annuale del Dirigente di riferimento trasmessa annualmente all'Organismo di valutazione in sede di rendicontazione degli obiettivi di PEG.
- 2. Nella ipotesi di raggiungimento del limite di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento, la quota eccedente detto limite è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate in aggiunta al 20% delle risorse del fondo.

Articolo 7 Entrata in vigore

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.